

ALLEGATO "A" all'atto n. 12104 della Raccolta
STATUTO di "FARMAPIANA Società Benefit S.p.A."
in breve "FARMAPIANA SB S.p.A."

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

1. È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una società per azioni, a capitale interamente pubblico, denominata "FARMAPIANA Società Benefit S.p.A.", in breve "FARMAPIANA SB S.p.A."
2. La società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house providing" ex art. 16 D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 nell'interesse dei soci pubblici che detengono interamente il capitale sociale, così come descritto nel contratto di servizio.
3. La società è soggetta al controllo analogo congiunto da parte dei soci nelle forme previste dal successivo art. 22.
4. La società può svolgere attività anche nei confronti di soggetti non soci a condizione che almeno l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai propri soci. Rientra tra i compiti affidati dai soci anche la distribuzione intermedia e l'erogazione di servizi di cui al successivo art. 4, comma 2

ARTICOLO 2

SEDE

1. La società ha sede legale in Campi Bisenzio.
2. L'istituzione o soppressione di filiali, uffici, sedi secondarie e sportelli potrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione.
3. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

ARTICOLO 3

DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria, che può altresì stabilire lo scioglimento anticipato della società.

ARTICOLO 4

OGGETTO, SCOPO E RELATIVE ATTIVITÀ

1. La società ha per oggetto la gestione di farmacie.
2. Costituiscono oggetto della società in quanto rientranti nella gestione di farmacie, a titolo esemplificativo:
 - la dispensazione e vendita al pubblico di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti generici, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
 - la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private e alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico,
 - la gestione di servizi complementari all'esercizio delle farmacie nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco.
 - la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento,

biancheria, calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo;

- la vendita di libri e altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti alla salute e il benessere, giocattoli e prodotti per l'infanzia;

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale;

- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione e educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale;

- la partecipazione a iniziative in ambito sanitario e sociale;

- la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali.

3. Nell'oggetto sociale rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;

- studi, ricerche, consulenze, progettazione, informazione e formazione, assistenza tecnico-economica, fornitura di servizi a Enti pubblici e privati, a figure professionali operanti nel settore dei pubblici servizi di carattere sociosanitario, a farmacie pubbliche e private, a strutture sanitarie pubbliche e private, nei limiti consentiti dalla legge e sulla base degli indirizzi dell'organismo di cui al successivo art. 22.

- la partecipazione a iniziative in ambito sanitario e sociale;

4. In qualità di Società benefit, Farmapiana SB S.p.A. intende perseguire le finalità di beneficio comune di cui al seguente elenco e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni e altri portatori di interesse anche attraverso: la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale;

5. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari e immobiliari a esso attinenti e strumentali, e comunque ritenute utili. Può svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

- la localizzazione ottimale delle farmacie sul territorio degli enti soci;

- la partecipazione a iniziative a carattere socioeducativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;

- la realizzazione di una "carta dei diritti dell'utente della farmacia";

- l'immissione sul mercato di prodotti di alto livello qualitativo, di prodotti difficilmente reperibili e di tutti i prodotti che necessitano all'utenza per la prevenzione e la cura delle malattie;

- la qualificazione e la preparazione degli operatori.

6. Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

7. Sono peraltro tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività professionali riservate, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di natura finanziaria, l'erogazione di credito al consumo anche

nell'ambito dei propri soci, l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata e regolamentata dalla legge 2 gennaio 1991 n.1, l'attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco nonché attività medica.

ARTICOLO 5

DISPOSIZIONI SULLA SOCIETÀ BENEFIT

1. Responsabile dell'Impatto

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4 (Oggetto sociale), comma 4 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto".

Il Responsabile dell'Impatto è nominato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, e deve possedere adeguate competenze professionali in materia di sostenibilità, valutazione dell'impatto sociale e ambientale, e rendicontazione non finanziaria. La nomina ha durata triennale ed è rinnovabile.

Il Responsabile dell'Impatto ha accesso a tutte le informazioni aziendali necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, può richiedere dati e documentazione a tutte le funzioni organizzative della società e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo Amministrativo quando all'ordine del giorno figurino argomenti attinenti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.

2. Relazione annuale di impatto - Contenuti e modalità di redazione

Il Responsabile dell'Impatto redige annualmente una relazione sul perseguimento delle finalità di beneficio comune (Report di Impatto annuale) secondo quanto disposto dall'art. 1 c. 382 della L. 208/2015.

La relazione deve contenere:

- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dall'organo amministrativo per il perseguimento delle finalità del beneficio comune, con evidenziazione dei risultati raggiunti;
- la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno B Impact Assessment (BIA), con particolare riferimento agli indicatori di performance sociale e ambientale specifici del settore farmaceutico e dei servizi pubblici locali;
- l'indicazione degli obiettivi di beneficio comune da perseguire nel successivo esercizio, con definizione di target misurabili e cronoprogramma di attuazione;
- l'analisi delle modalità attraverso cui la società ha operato in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni e altri portatori di interesse;
- la rendicontazione delle attività di promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale;
- l'evidenziazione delle sinergie realizzate tra le finalità di beneficio comune e l'attività di gestione delle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

3. Cronoprogramma e procedure di approvazione

Il Responsabile dell'Impatto predispone una bozza della relazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno, riferita all'esercizio precedente. La bozza è trasmessa contestualmente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale per le rispettive valutazioni.

L'Organo Amministrativo esamina la bozza entro trenta giorni dal ricevimento e può formulare osservazioni e richieste di integrazione, delle quali il Responsabile dell'Impatto tiene conto nella redazione della versione definitiva, mantenendo la propria autonomia di valutazione tecnica.

Il Collegio Sindacale verifica la coerenza della relazione con i dati di bilancio e la conformità alle disposizioni normative, esprimendo le proprie considerazioni nella relazione annuale di cui all'art. 2429 del Codice civile.

La relazione definitiva è approvata dall'Organo Amministrativo contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio, del quale costituisce allegato integrante. L'Organo Amministrativo assume la responsabilità formale della relazione approvata.

4. Pubblicazione e trasparenza

La relazione approvata è resa pubblica attraverso:

- pubblicazione integrale sul sito internet della società, in sezione facilmente accessibile e chiaramente identificabile;
- deposito presso il Registro delle Imprese contestualmente al bilancio di esercizio;
- trasmissione ai soci pubblici e al Comitato dei Soci di cui all'art. 22;
- messa a disposizione presso le farmacie gestite dalla società per la consultazione da parte dell'utenza.

Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, il Responsabile dell'Impatto organizza una presentazione pubblica dei risultati della relazione, coinvolgendo i rappresentanti degli enti soci, delle organizzazioni del territorio e degli altri portatori di interesse.

5. Sistema di monitoraggio continuo

Il Responsabile dell'Impatto attiva un sistema di monitoraggio continuo del perseguimento delle finalità di beneficio comune, attraverso:

- rilevazione trimestrale degli indicatori di performance sociale e ambientale;
- verifica semestrale dello stato di avanzamento degli obiettivi programmati;
- segnalazione tempestiva all'Organo Amministrativo di eventuali criticità o scostamenti significativi rispetto agli obiettivi prefissati.

Il sistema di monitoraggio è coordinato con le attività di controllo interno della società e con le funzioni di vigilanza esercitate dal Collegio Sindacale.

6. Coordinamento con il controllo analogo

Le attività del Responsabile dell'Impatto sono coordinate con le funzioni di controllo esercitate dal Comitato dei Soci di cui all'art. 22, evitando duplicazioni e garantendo sinergie informative.

Il Responsabile dell'Impatto partecipa, su invito, alle riunioni del Comitato dei Soci quando all'ordine del giorno figurino argomenti attinenti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, fornendo gli elementi informativi necessari per l'esercizio del controllo analogo.

7. Standard di valutazione e criteri di applicazione

Ai fini della valutazione del perseguimento del beneficio comune, la società si avvale dello standard di valutazione esterno internazionale "B Impact Assessment (BIA)" sviluppato da B Lab, ente credibile e competente, non controllato né collegato alla società.

L'applicazione dello standard BIA è adattata alle specificità del settore farmaceutico e dei servizi pubblici locali, con particolare attenzione agli indicatori relativi a:

- accessibilità e qualità del servizio farmaceutico;
- contributo alla salute pubblica e alla prevenzione;
- sostenibilità ambientale delle attività;
- impatto sociale sul territorio di riferimento;
- trasparenza e governance responsabile.

8. Benefit Director

La società può nominare un Benefit Director, quale membro del Consiglio di amministrazione o soggetto esterno indipendente, con il compito di monitorare il perseguimento

mento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4, comma 4 del presente Statuto.

Il Benefit Director è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo e resta in carica per la durata stabilita nell'atto di nomina. Può essere revocato solo per giusta causa, con deliberazione motivata dell'Assemblea ordinaria.

Il Benefit Director ha il compito di:

- a) monitorare che la società svolga la propria attività economica in modo responsabile, sostenibile e trasparente, perseguendo le finalità di beneficio comune dichiarate nello Statuto;
- b) esprimere pareri e formulare raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in merito alle decisioni strategiche e operative, per garantirne la conformità agli impegni di beneficio comune;
- c) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola, ma senza diritto di voto, ove non sia già membro dello stesso;
- d) collaborare con il Responsabile dell'Impatto nella definizione degli obiettivi e nella valutazione dei risultati conseguiti.

9. Controlli e verifiche

Il Collegio Sindacale verifica annualmente l'adeguatezza del sistema di monitoraggio e rendicontazione delle finalità di beneficio comune, esprimendo specifiche considerazioni nella propria relazione.

L'Organo Amministrativo può disporre verifiche periodiche sull'efficacia del sistema di perseguimento delle finalità di beneficio comune, anche avvalendosi di consulenti esterni qualificati.

I risultati delle verifiche sono comunicati al Comitato dei Soci e costituiscono elemento di valutazione per l'eventuale revisione degli obiettivi e delle modalità di perseguimento del beneficio comune.

TITOLO II SOCI – CAPITALE SOCIALE – AZIONI

ARTICOLO 6

SOCI

1. Possono essere soci di "Farmapiana SB S.p.A." i Comuni e le Province della Regione Toscana, gli enti pubblici ed altri soggetti, di diritto pubblico o privato, purché a capitale interamente pubblico.
2. Ai sensi delle norme di legge riguardanti le società rispondenti al modello in house providing, la quota del capitale pubblico, detenuto sia direttamente che indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società, salvo partecipazioni del capitale privato prescritte da norme di legge. È inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico.
3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dell'eventuale revisore contabile per tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 7

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale ammonta ad euro 8.756.744,00 (ottomilionisettecentocinquantesimilasettecentoquarantaquattro virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 8.756.744 (ottomilionisettecentocinquantesimilasettecentoquarantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna aventi i diritti di cui ai successivi articoli del presente statuto.
2. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto ai sensi della legge e del presente statuto.

ARTICOLO 8
INGRESSO NUOVI SOCI

1. I Soci consentono l'ingresso nella società, con apposita delibera assembleare assunta con le maggioranze previste, di nuovi soci che condividano le finalità e l'oggetto sociale.

ARTICOLO 9
AZIONI

1. Le azioni sono indivisibili e nominative.
2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.
3. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. In particolare, l'assemblea dei soci potrà creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione delle perdite, deliberando le necessarie modifiche statutarie secondo quanto disposto dall'articolo 2348 del Codice civile.
4. La società potrà emettere azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti purché complessivamente tali azioni non eccedano la metà del capitale sociale.

ARTICOLO 10
TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Le azioni sono trasferibili solo ai soci ovvero agli enti locali che affidino alla società la gestione dei servizi pubblici coerenti con l'oggetto sociale previsto al precedente art. 4, di cui sono titolari.
2. In caso di aumento del capitale non derivante da conferimenti conseguenti all'ingresso di nuovi soci è riservato agli azionisti il diritto di opzione così come disciplinato e regolamentato dalle disposizioni a tale riguardo contenute nel Codice civile e nelle speciali leggi in materia con l'unica eccezione rappresentata dal termine concesso ai soci per esercitare il diritto di opzione, che non potrà essere inferiore a 3 mesi.
3. Ogni socio ha diritto di prelazione per l'acquisto della titolarità di azioni che altro socio intenda trasferire.
4. Il socio che intende trasferire a terzi, necessariamente tra i soggetti indicati al precedente art. 5, comma 1, tutte o parte delle proprie azioni deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione e agli altri soci con lettera raccomandata A/R contenente le modalità di vendita, il prezzo, le modalità di pagamento e il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, il socio che intende esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita deve informare per iscritto il Presidente del Consiglio di amministrazione sulla sua volontà di acquistare.
6. Scaduto tale termine il diritto si intende rinunciato e il socio potrà trasferire le proprie azioni al terzo.
7. La cessione totale delle azioni comporta la cessazione dell'affidamento del servizio da parte dell'ente locale cedente, salva la conseguente regolazione dei rapporti economici tra l'ente e la società.
8. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato su tutte le azioni offerte in prelazione e non potrà essere condizionato.
9. Qualora l'offerta venga accettata da più soci il diritto di prelazione verrà attribuito fra gli stessi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

10. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci o dichiararsi di non essere d'accordo sul prezzo ovvero su altre modalità o condizioni del trasferimento, avrà comunque diritto di esercitare la prelazione obbligandosi a offrire il prezzo ovvero ad accettare le modalità e le condizioni del trasferimento stabilite dall'organo arbitrale di cui all'art. 30 che assumerà, in tal caso, anche la veste e le funzioni di organo arbitratore.

11. Nella propria valutazione l'organo arbitratore dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerti dall'eventuale potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari (egli dovrà, inoltre, avuto riguardo al numero di azioni e/o obbligazioni convertibili e/o warrants e/o diritti di opzione offerti in vendita, attribuire – in conformità a criteri di mercato – un premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere o consentire di fare raggiungere la maggioranza del capitale sociale, e un decremento valutativo in caso di cessione di pacchetti di minoranza).

12. L'organo arbitratore comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa.

13. All'arbitratore si applica la procedura prevista all'art. 28.

14. L'ente beneficiario del trasferimento della proprietà, dell'usufrutto od ogni altro diritto sulle azioni della società, acquista i diritti amministrativi inerenti alle azioni e sarà legittimato a chiedere l'iscrizione nel libro soci solo se in grado di dimostrare che la procedura sopra descritta sia stata completamente rispettata.

15. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai trasferimenti di diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale, di obbligazioni convertibili e di warrants.

ARTICOLO 11

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

1. La Società, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, può acquistare azioni proprie ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 2357 e seguenti del Codice civile.

2. L'acquisto è consentito esclusivamente nei limiti delle riserve distribuibili e degli utili disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e purché tale operazione non alteri la natura della società quale soggetto in house providing, interamente partecipato da enti pubblici.

3. L'assemblea che autorizza l'acquisto determina il numero massimo di azioni acquistabili, la durata dell'autorizzazione (non superiore a 18 mesi) e il corrispettivo minimo e massimo.

4. Restano ferme le disposizioni del D.lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica.

ARTICOLO 12

CERTIFICATI AZIONARI

1. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato.

2. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

3. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

ARTICOLO 13

OBBLIGAZIONI

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2412 del Codice civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETÀ ARTICOLO 14 ORGANI

1. Sono organi della società l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

TITOLO IV L'ASSEMBLEA ARTICOLO 15 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dagli azionisti.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
3. L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legge ed inoltre approva il bilancio di previsione, che deve comprendere la definizione delle politiche tariffarie, la definizione del piano periodico degli investimenti e il piano dei finanziamenti.
4. L'assemblea degli azionisti, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo nei termini di legge, anche fuori dalla sede sociale o in un diverso comune, purché in territorio italiano.
5. Ove consentito dalla legge, l'assemblea è convocata con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC (Posta Elettronica Certificata) da far pervenire almeno otto giorni prima al domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dell'eventuale revisore, fatta salva comunque la facoltà per l'organo amministrativo di ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in alternativa all'invito diretto.
6. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; nei confronti dei componenti di detti organi non presenti dovrà essere provveduto alla comunicazione prevista dalla legge a cura degli amministratori.
7. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 giorni.
8. L'assemblea straordinaria, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, è convocata in qualsiasi momento in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 16 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.
2. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.
3. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società mediante delega scritta.
4. L'assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi indicati nell'avviso di convocazione, contigui o meno ed audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trat-

tamento dei soci.

5. In particolare, è necessario che:

sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione, ad eccezione dell'assemblea in forma totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 17

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo sarà essa stessa a nominare il Presidente.

2. L'Assemblea provvede alla nomina del suo segretario, scelto anche fra le persone estranee alla società.

3. Nell'Assemblea straordinaria le funzioni del segretario dovranno essere svolte da un notaio.

4. La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente.

5. Delle operazioni assembleari deve essere redatto, nelle forme di legge, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario oppure redatto da un notaio, ove occorra, e trascritto in apposito libro.

6. In caso di parità di voti la proposta oggetto di votazione assembleare viene respinta.

ARTICOLO 18

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

– in prima convocazione, con la presenza di soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale;

– in seconda convocazione, con la presenza di soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un terzo del capitale sociale.

2. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono validamente assunte con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

– in prima convocazione, con la presenza di soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale;

– in seconda convocazione, qualunque sia la quota di capitale rappresentata.

4. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, salvo che per le deliberazioni concernenti atti di straordinaria amministrazione, per le quali è richiesto il voto favorevole di soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale rappresentato e il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci iscritti nel libro soci, in proprio o per delega.

5. Ai fini del presente articolo, per atti di straordinaria amministrazione di competenza dell'assemblea si intendono, a titolo esemplificativo:

- l'ingresso di nuovi soci nella società
- le fusioni e scissioni;
- le variazioni dell'oggetto sociale;
- le operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni societarie;
- la costituzione o cessazione di rami d'azienda;
- le operazioni strategiche di investimento o dismissione di assets;
- ogni altra operazione di rilievo strategico individuata come tale nel medesimo Regolamento.

6. Le deliberazioni concernenti materie strategiche ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sono assunte in conformità al Regolamento per il controllo analogo congiunto approvato dai soci pubblici di cui al successivo art. 22, e tenuto conto degli indirizzi espressi dal Comitato dei Soci, quale organo consultivo e di coordinamento tra gli enti partecipanti. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di consultazione preventiva dei soci pubblici e i casi in cui sia richiesta una previa determinazione condivisa

TITOLO V

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata da un Amministratore unico o da Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea dei soci secondo le norme anche regolamentari vigenti al momento della nomina ivi comprese quelle inerenti all'equilibrio di genere e garantendo la rappresentanza proporzionale degli enti pubblici soci, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Controllo Analogo Congiunto; in entrambi casi gli amministratori sono rieleggibili

2. L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito. Gli amministratori possono cessare prima del termine del mandato per rinuncia all'ufficio, ai sensi dell'art. 2385 del Codice civile, ovvero per revoca o decadenza, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli fino alla successiva Assemblea che provvede alla nuova nomina.

Nel caso in cui sia venuta meno la maggioranza dei consiglieri, si applica l'art. 2386 del Codice civile. Invece la cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito

ARTICOLO 20

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Nel caso l'Assemblea nomini un Consiglio di Amministrazione lo stesso è convocato e presieduto dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un consigliere in carica o dal Collegio sindacale

2. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi, anche al fine di consentire una continua informativa al Collegio sindacale

3. La convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione (che dovrà tenersi obbligatoriamente nel territorio italiano), e gli argomenti da trattare, vie-

ne fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, telex, telefax o telegramma, o con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione. Della convocazione viene dato, nello stesso termine e con le stesse modalità, avviso al Collegio Sindacale.

4. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede la seduta.

6. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le prescrizioni e le garanzie stabilite dal presente statuto per l'assemblea riunita con tali mezzi e a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale nel relativo libro sociale.

7. Il Consiglio di amministrazione elegge, non necessariamente tra i propri membri, un segretario che compila i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

8. In caso di assenza il segretario è sostituito da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

9. I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

ARTICOLO 21

POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo di amministrazione provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società.

L'organo amministrativo ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, nei limiti dell'articolo 2381 del Codice civile, a uno dei suoi membri, che assume la qualifica di consigliere delegato e al quale competerà la rappresentanza della società verso i terzi per gli atti concernenti le proprie attribuzioni.

3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina dell'organo amministrativo.

4. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di eleggere, tra i propri membri, un Vicepresidente.

5. In caso di sua assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito a ogni effetto dall'amministratore più anziano d'età ovvero, qualora nominato, dal Vicepresidente. Nei confronti dei terzi la firma dell'amministratore più anziano d'età ovvero, se nominato, del Vicepresidente costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituto.

ARTICOLO 22

CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

1. I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "COMITATO DEI SOCI" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione, poteri e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante "Regolamento del controllo analogo congiunto" da approvarsi dagli organi di indirizzo e controllo dei rispettivi enti locali.

ARTICOLO 23

COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti ed è nominato dall'Assemblea tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Nella scelta dei sindaci effettivi e supplenti la società dovrà assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente. Parimenti la nomina dei due sindaci supplenti avviene in modo da garantire la presenza dell'uno e dell'altro genere. In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente dello stesso genere di quello cessato.

2. I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

3. È ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ARTICOLO 24

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società, in base all'art. 2409 bis Codice civile, è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Il revisore legale, come al comma 1, dura in carica tre esercizi e viene nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Collegio sindacale previo espletamento delle procedure selettive previste per legge.

TITOLO IV

BILANCIO E RELAZIONI

ARTICOLO 25

BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alle relazioni sulla gestione, redatte dal Consiglio di amministrazione in conformità agli articoli 2427 e 2428 del Codice civile e dal collegio sindacale (articolo 2429 Codice civile), è presentato all'Assemblea per l'approvazione nei termini di cui al precedente articolo 15.

2. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione, il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale e ivi tenuti a disposizione dei soci.

ARTICOLO 26

UTILI

1. La ripartizione degli utili netti risultanti dal bilancio avverrà in conformità alle disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali vigenti in materia, de-

tratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

2. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ARTICOLO 27
CAUSE DI SCIOGLIMENTO

1. Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'Organo di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci, per deliberare sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori.

3. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del Codice civile.

TITOLO IX
NORME FINALI
ARTICOLO 28
NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i suoi azionisti, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali non è previsto l'intervento del pubblico ministero, saranno deferite a un arbitro unico.

3. L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di nomina da parte dell'interessato più diligente; in difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente della Corte di Appello di Firenze su istanza della parte interessata più diligente.

4. La modifica ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

F.to ANTONIO IOCCA - SIMONA CIRILLO NOTAIO (SIGILLO)

**Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23. commi 3,
4 e 5 del D.Lgs. 82/2005**